



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 80 del registro delle deliberazioni.

OGGETTO: COSTITUZIONE E SUDDIVISIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI: ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** addì **quindici** del mese di **aprile** (15/04/2022) alle ore sette e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. INGENITO VITTORIO - Sindaco	Sì
2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco	No
3. LAGANA' MARCO - Assessore	Sì
4. GNUTTI STEFANO - Assessore	Sì
5. RODA' MELINA - Assessore	Sì
6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore	No
Totale Presenti: 4	
Totale Assenti: 2	

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale la Signora Dott.ssa Monica Veziano Segretario Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigenziale del comparto funzioni locali relativo al triennio 2016-2018 e sottoscritto in data 17.12.2020 (di seguito c.c.n.l.);

Richiamate le seguenti deliberazioni della giunta comunale:

- n. 167 del 12.08.2021 ad oggetto: *“Applicazione del c.c.n.l. dei dirigenti – composizione della delegazione trattante di parte pubblica per lo svolgimento delle relazioni sindacali”*
- n. 204 del 21.10.2021 ad oggetto: *“Accordo per l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti triennio 2016-2018 sottoscritto in data 17.12.2020 – autorizzazione alla sottoscrizione”*;

Preso atto che in data 11.11.2021 è stato sottoscritto definitivamente il contratto collettivo integrativo del personale dirigente a seguito di contrattazione decentrata del 13.10.2021;

Preso atto che l'articolo 57 del c.c.n.l. disciplina la costituzione del Fondo da destinare a retribuzione di posizione e risultato del personale dirigente a tempo indeterminato e determinato prevedendo la seguente composizione:

- articolo 57, comma 2 lett. a): unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e di risultato negli importi certificati dagli organi di controllo interno nell'anno di sottoscrizione del c.c.n.l. 2016-2018, compreso l'incremento di cui all'articolo 56 (1,53% del monte salari della dirigenza dell'anno 2015);
- articolo 57, comma 2 lett. b): risorse previste da specifiche disposizioni di legge;
- articolo 57, comma 2 lett. c): r.a. del personale dirigente cessato;
- articolo 57, comma 2 lett. d): somme connesse all'applicazione del principio di omni comprensività della retribuzione ai sensi dell'articolo 60;
- articolo 57, comma 2 lett. e): risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali in base alla propria capacità di bilancio ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili;

Visti gli incrementi degli importi della retribuzione di posizione come disposti dall'articolo 54, comma 4 del ccnl 2016-2018 da finanziare a termini dell'articolo 56 e 57, comma 1 lett. a) dello stesso ccnl;

Vista la certificazione favorevole espressa dal revisore dei conti sulla costituzione del fondo da destinare a retribuzione di posizione e risultato del personale dirigente dell'anno 2020 (agli atti prot. n. 9605 del 20.04.2020) nei seguenti importi:

Fisso: euro 85.066,65

Variabile: 43.310,93

Totale: 128.377,58

Valore medio pro capite anno 2018 di cui all'articolo 33 del decreto legge n. 34/2019: euro 42.792,53 calcolato su n. 3 posizioni dirigenziali di cui n. 2 coperte al 31.12.2018;

Viste le seguenti disposizioni normative:

- articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25.05.2017, n. 75 che dispone: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle*

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”

- articolo 33, comma 2 del decreto legge 30.04.2019, n. 34 in base al quale *“il limite di cui all’articolo 23 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018”* nonché il Dpcm 17.03.2020 attuativo in cui è precisato che *“in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018”*;
- articolo 40 comma 3 quinquies che consente agli enti locali di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- articolo 1, comma 557 della legge n. 296/2006 che disciplina il vincolo di contenimento della spesa complessiva di personale;
- articolo 3, comma 2 del decreto legge 09.06.2021, n. 80 convertito dalla legge 06.08.2021, n. 113 secondo cui: *“I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità”*;
- articolo 1, commi 604-606 della legge 30.12.2021, n. 234 che sostanzialmente demanda alla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 le modalità applicative del punto di cui sopra;

Rilevato che, in base alle disposizioni normative e contrattuali vigenti, la retribuzione accessoria dei dirigenti è suddivisa in:

- retribuzione di posizione – art. 57 del ccnl 2016-2018
- retribuzione di risultato – art. 57 del ccnl 2016-2018 che prevede che al finanziamento della retribuzione di risultato sia destinata una quota delle risorse complessive in misura non inferiore al 15%, (art. 57, comma 3)
- incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge (progettazione interna ora abrogata e recupero evasione tributi non prevista per il personale dirigente secondo il regolamento approvato con deliberazione della giunta comunale n. 185 del 17.07.2019);

Preso atto che sussistono le seguenti condizioni riferite all’anno 2021 che consentono le integrazioni della parte variabile del fondo delle risorse decentrate dell’anno 2022:

- compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli del bilancio di previsione 2021 nel rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa di personale (articolo 1, comma 557, legge 296/2006, così come modificato dall’articolo 3, comma 5 bis del d.l. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014) secondo i dati di seguito riportati:
 - spesa media personale triennio 2011-2013: euro 4.316.890,70
 - spesa personale anno 2021: euro 4.192.024,29 (dati schemi consuntivo approvato con deliberazione della giunta comunale n. 31 del 24.02.2022)la spesa annuale non può essere superiore alla spesa media del triennio 2011-2013;
- non sussistono le condizioni di deficitarietà strutturale e di dissesto di cui all’articolo 243, comma 1, del d.lgs. 267/2000 (articolo 67, comma 6 del c.c.n.l. 21.05.2018);

Richiamato il parere Aran DB che ha chiarito che *“Il fondo deve essere ripartito su tutte le posizioni previste nell’assetto organizzativo dell’ente, e quindi anche su quelle momentaneamente prive di titolare. Queste ultime posizioni, infatti potrebbero essere coperte in ogni momento (con la necessità di corrispondere al dirigente la relativa retribuzione di posizione). Nel caso in cui le risorse destinate alla retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali risultassero inutilizzate trova applicazione l’articolo 27, comma 9, del ccnl 23.12.1999, che consente di utilizzare le medesime risorse come retribuzione di risultato (per i dirigenti in servizio) per l’anno di riferimento; le medesime risorse torneranno nuovamente a finanziare la retribuzione di posizione nell’anno successivo”*;

Preso atto che in un’ottica di razionalizzazione della spesa pubblica il contratto collettivo integrativo del Comune di Bordighera ha, comunque, previsto che eventuali somme non spese nell’anno di riferimento costituiscano economia di bilancio;

Preso atto che l’articolo 57, comma 2 lett. e) del ccnl 2016-2018 consente agli enti di integrare il fondo con risorse autonomamente stanziare per adeguarlo alle proprie scelte organizzative e gestionali in base alla propria capacità di bilancio ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili;

Ritenuto possibile integrare le risorse del fondo, ai sensi dell’articolo 57, comma 2 lett. e), per euro 42.761,60 complessivi, somma congrua per la determinazione della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti coerente con l’organizzazione di un ente superiore a 10.000 abitanti e circa 100 dipendenti che ammonterebbe ad euro 37.800,00, inferiore rispetto al valore massimo consentito di euro 45.512,37 di cui all’articolo 54 del c.c.n.l. e coerente alla tabella dei parametri e pesi di cui all’allegato A del c.c.i. vigente;

Preso atto che sul fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è imputata anche il salario accessorio del dirigente assunto con contratto a termine ex art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 (art. 1 del c.c.n.l. e orientamento prevalente di Aran, Rgs e da ultimo Corte d’appello di Venezia, sezione Lavoro, n. 298/2015);

Visto l’allegato prospetto inerente la costituzione e la suddivisione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato ai dirigenti per l’anno 2022;

Preso atto dell’informativa sindacale effettuata in data 06.04.2022 (agli atti prot. n. 11210 del 06.04.2022);

Vista la relazione tecnico finanziaria ed illustrativa sulla compatibilità dei costi e la certificazione favorevole espressa dal revisore dei conti (agli atti prot. n. 11346 del 07.04.2022);

Rilevata l’urgenza del presente provvedimento concernente spettanze economiche del personale dipendente;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2022-2023-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 16.12.2021;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165;

Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Visti i pareri favorevoli del dirigente del settore finanziario in ordine alle regolarità tecnica e alla regolarità contabile, con contestuale copertura finanziaria della relativa spesa, oltre al nulla osta del segretario generale trattandosi di atto che interessa i dirigenti stessi;

Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento così come tutti i documenti e atti integranti, benché non allegati;

di approvare per l'anno 2022 la costituzione e la suddivisione del Fondo area dirigenza ai sensi delle norme contrattuali vigenti, come da prospetto qui allegato, per complessivi euro 130.410,00 dando atto che sugli importi confluiti nel fondo sono state applicate nel tempo, se dovute, le riduzioni di cui all'articolo 1, comma 3 lett. e) del ccnl 12.02.2002, all'articolo 9, comma 2 bis d.l. 78/2020 e circolare Rgs n. 20/2015, all'articolo 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017;

di dare atto, che gli stanziamenti necessari alla costituzione del fondo 2022 sono previsti nei diversi interventi del personale del bilancio per l'anno 2022-2023-2024;

di rinviare ad eventuale successivo provvedimento la rideterminazione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2022– area dirigenza in caso di modifiche dell'assetto organizzativo e/o disposizioni normative – contrattuale.

Successivamente, la Giunta Comunale;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in premessa;

Con separata votazione unanime;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

DICHIARA

Di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Dott. Vittorio Ingenito

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Monica Veziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Monica Veziano

Bordighera, li 28/04/2022

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Bordighera, li _____

Il Segretario Generale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15 APRILE 2022



In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).



Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267) .

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Monica Veziano

COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI DIRIGENTI			
articolo 57 c.c.n.l. 2016-2018			
ANNO 2022	Rif. ccnl	Soggette limite art. 23, comma 2 d.lgs. 75/2017	IMPORTO
Unico importo annuale risorse certe e stabili anno 2020, come certificato del revisore dei conti	57	si	85.066,65
Ria personale cessato dal servizio fino al 31.12.2020		si	0,00
Risorse stabili annualità pregresse			85.066,65
Incremento 1,53% monte salari dirigenza anno 2015 (m.s. 168.741,83)	articolo 56	no	2.581,75
Ria personale cessato dal servizio dall'anno 2021	articolo 57, comma 2, lett. c)	si	0,00
Totale risorse stabili			87.648,40
Riduzione art. 23, c.2 d.lgs. 75/2017 (limite fondo anno 2016)			0,00
Risorse previste da disposizioni di legge:	articolo 57, comma 2, lett. b)		0,00
- art. 43 legge 449/97 di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001			0,00
- quota proeventi violazioni codice della strada			0,00
- compensi professionali avvocati	art. 45, comma 1, lett. h		0,00
- altro (imu, tari di cui art. 1, c, 1091 l.145/2018)...			0,00
Ratei anno precedente Ria personale cessato	articolo 57, comma 2, lett. c)	si	0,00
Somme connesse al principio omnicomprensività della retribuzione	articolo 60 e 57, comma 2, lett. d)	si	0,00
Risorse autonomamente stanziare dall'ente per scelte organizzative e gestionali	articolo 57, comma 2, lett. e)	si	42.761,60
Quota proventi violazioni codice della strada	articolo 59		0,00
Compensi professionali avvocati	art. 45, c. 1 lett h)		0,00
Risorse variabili complessive annue			42.761,60
Economie residue anno precedente	art. 57, c.3	no	0,00
Totale risorse variabili			42.761,60
TOTALE FONDO			130.410,00

SUDDIVISIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI DIRIGENTI

ANNO 2022	IMPORTO
Retribuzione di posizione	113.400,00
Retribuzione di risultato	17.010,00
Altro	0,00
Totale	130.410,00

0,00

	fondo storico	fondo senza ccnl
VERIFICA LIMITE CCNL	128.377,58	127.828,25